



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 13/09/2011 n. 000056

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE.
AGGIORNAMENTO ANNO 2011

L'anno **Duemilaundici** il giorno **Tredici** del mese di **Settembre alle ore 18,30**, nella sede comunale, convocato ai sensi dell'art.125 del T.U.L.C.P. n.148, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**.

All'appello nominale risultano:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	PRUCCOLI	GIORGIO	Sindaco	Si
2	ANELLI	TIZIANO	Presidente	Si
3	OTTAVIANI	ALBERTO	Consigl.	Si
4	VICINI	DARIO	Consigl.	Si
5	CELLI	STEFANIA	Consigl.	Si
6	MALERBA	GIUSEPPE	Consigl.	--
7	CESCUTTI	MAURIZIO	Consigl.	Si
8	DOLCI	LUIGI	Consigl.	Si
9	MONTANARI	DANIELA	Consigl.	Si
10	GALLI	GISELLA	Consigl.	Si
11	PEDROSI	GIACINTA	Consigl.	Si
12	MARONCELLI	AGOSTINO SANDRO	Consigl.	Si
13	COELATI RAMA	SAMANTHA	Consigl.	Si
14	SEBASTIANI	RANIERO	Consigl.	Si
15	PAZZINI	MICHELA	Consigl.	Si
16	FALSETTI	FABIO	Consigl.	Si
17	CIPULLO	MARIO	Consigl.	Si
	Presenti N. 16	Assenti N. 1		

E' inoltre presente l'Assessore esterno:

Assessori esterni: URBINATI ALEX.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.: **PISACANE ALFONSO**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il signor **ANELLI TIZIANO** nella sua **qualita' di Presidente**,

nominati scrutatori i consiglieri:

MARONCELLI AGOSTINO SANDRO, CESCUTTI MAURIZIO, SEBASTIANI RANIERO,

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'art.8, comma 10, lett. c), punto 4), della Legge 23/12/1998 n.448, come modificato dall'art.12, comma 4, della Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), ha previsto la riduzione del prezzo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili da riscaldamento, non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, rendendolo tra l'altro applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili distribuiti attraverso reti canalizzate, o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, impiegati nei comuni non metanizzati o nelle frazioni dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26/08/1993, n.412, individuate annualmente con dagli Enti locali interessati, con apposita delibera di Consiglio;

VISTA la Legge 01/08/2003, n.200 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24/06/2003, n.147, recante proroghe di termini e disposizioni urgenti ordinamentali", che all'art. 17-bis, comma 2, recita: "*l'art.8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23/12/1988, n.488, come modificato dall'art.12 della legge 23/12/1999, n.488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione*";

ACCERTATO che l'intero territorio del Comune di Verucchio risulta classificato in zona climatica "E", secondo quanto previsto dall'art.2 e dalla tabella denominata "allegato A" al D.P.R. 26/08/1993, n.412;

VISTO l'art.4, comma 2, del Decreto-Legge 30/09/2000, n.268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2000, n.354, come successivamente modificato dall'art.27, comma 3, della Legge 23/12/2000, n.388 (legge Finanziaria 2001), che testualmente dispone: "*Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art.12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488, per «frazioni di comuni» si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993, n.412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n.412/93 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo*";

PRECISATO che per "frazioni di Comuni" si devono intendere "le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse", al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" contenuto nella norma predetta, nell'art.4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n.354 e come modificato dall'art.27, comma 3, della legge n.388 del 23 dicembre 2000;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 3, della suddetta Determinazione 23/01/2001 Prot. n.26/DCPC/UDC-CM dell'Agenzia delle Dogane definisce il concetto di "centro abitato" richiamato dall'art.27, comma 3, della legge 23/12/2000, n.388 (legge Finanziaria 2001) come quello definito dall'art.3, comma 1, n.8), del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Comune di Verucchio ha individuato i "centri abitati" presenti nel proprio territorio, come definiti dall'art.3, comma 1, n. 8), del Nuovo Codice della Strada, secondo la planimetria approvata con deliberazione C.C. n.618 del 14/12/1993;

VISTO l'art.13, comma 2, della Legge 28/12/2001, n.448 che, come già in precedenza accennato, nell'innovare la normativa applicabile fino al 31/12/2001 (con modifica apportata all'art.8 della citata Legge n. 448/98), disponeva che, per gli anni 2002 e 2003, le agevolazioni in parola concesse ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4), della stessa Legge n. 448/98, per l'impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e GPL) in particolari zone geografiche, dovevano essere accordate, relativamente ai comuni di fascia climatica "E", anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita delibera dal consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la casa comunale;

DATO ATTO, pertanto, che con il suddetto art.13, comma 2, della Legge 28/12/2001, n.448, le agevolazioni fiscali in parola venivano ammesse, per il solo periodo transitorio ivi indicato degli anni 2002 e 2003, anche alla "frazione" ove si trova ubicata la casa comunale, non limitandola più, come invece disponeva l'art. 4, comma 2, del Decreto-Legge



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

30/09/2000, n.268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2000, n.354, come successivamente modificato dall'art. 27, comma 3, della Legge 23/12/2000, n. 388 - Legge Finanziaria 2001 - alle sole frazioni poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

RILEVATO che le agevolazioni fiscali suddette previste dall'art.13, comma 2, della Legge 28/12/2001, n.448, con diverse norme dello Stato, sono state continuamente reiterate fino alla data del 31/12/2009 come disposto dall'art.2, comma 13, della Legge 22/12/2008 n.203 (Legge Finanziaria 2009);

RILEVATO, invece, che la citata previsione dell'art.2, comma 13, della legge 22/12/2008, n.203 non è stata più reiterata nella Legge Finanziaria per l'anno 2010 e che, quindi, dal 01/01/2010 non è più applicabile quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge n.448/01 e, pertanto, non sono più ammessi i benefici fiscali in oggetto per la frazione non metanizzata ove si trova ubicata la casa comunale;

RILEVATO che anche a seguito della suddetta mancata reiterazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448, restava invece salva l'applicazione del beneficio alle ".... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

CONSIDERATO, quindi, che anche la Legge 13/12/2010, n.220 (Legge Finanziaria 2011) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e al GPL usati come combustibile per il riscaldamento nel centro abitato ove ha sede la casa comunale e, pertanto, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge n.448/98 è oggi (dalla data del 01/01/2010) applicabile alle *sole frazioni* non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come " porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

CONSIDERATO che con nota Prot. n.5961 del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo ancora una volta la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica "E", di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava che "*..... i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovano al di fuori dello stesso*". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "*..... da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate*";

CONSIDERATO che con successiva nota Prot. n. 41017 del 12/04/2010, l'Agenzia delle Dogane, precisava che "*..... l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate"*";

RICORDATO, inoltre, che per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12/04/2010, il consumatore finale può presentare al proprio fornitore un'apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o GPL si trova in area non metanizzata del Comune di zona climatica "E", posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale;

RILEVATO, a tal proposito, che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.;

CONSIDERATO che con atto pubblico Rep. n.1684 del 14/06/2005 è stata stipulata tra il Comune di Verucchio e la Società SGR Reti s.p.a. con sede in Rimini la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

territorio comunale con riferimento al contratto base Rep. n.1118 del 03/12/1997, in esecuzione della deliberazione di C.C. n.23 del 24/02/2005;

RILEVATO che l'**art.8** del **Regolamento** allegato al contratto base fatto proprio con convenzione n.1118 del 03/12/1997, stipulata con la Società SGR Reti s.p.a., stabilisce le modalità ed i limiti per la fornitura del gas su strade non canalizzate, secondo le quali i richiedenti cittadini di Verucchio hanno diritto alla fornitura del gas previa corresponsione di un "contributo a fondo perduto pari alla spesa di costruzione della condotta stradale calcolata sulla base dei prezzi di mercato vigenti al momento di costruzione dell'opera" a mente dell'art.4 della Convenzione n.1118 del 03/12/1997, cioè senza dover concorrere con la società distributrice alle spese sostenute dalla stessa per l'esecuzione dei lavori di scavo e posa in opera della tubazione per l'allaccio della propria unità immobiliare alla rete di distribuzione del gas comunale quando, secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze, i nuovi tronchi di rete assicurino la fornitura almeno ad un **utente per ogni 30 metri di nuova tubazione** ovvero, al contrario, quando la "densità sia inferiore a ad un utente ogni 30 metri di condotta stradale potranno essere presi accordi con i richiedenti e/o con il Concedente per il rimborso del 50% delle spese occorrenti";

RILEVATO che nel territorio comunale di Verucchio esistono frazioni ed aree su cui insistono case sparse che risultano non ancora metanizzate e per le quali, quindi, possono essere applicate le agevolazioni previste dalle norme suddette, trattandosi di frazioni (ivi comprese le aree su cui insistono case sparse), non metanizzate, ricadenti nella zona climatica "E", appartenenti ad un comune metanizzato che ricade anch'esso nella zona climatica "E", poste al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 12/03/2001, avente ad oggetto: "*Individuazione aree del territorio comunale non metanizzate*", con la quale questa Amministrazione Comunale ha individuato le frazioni o le aree su cui insistono le case sparse appartenenti alle zone non metanizzate del territorio di Verucchio, per le quali risulta possibile applicare le agevolazioni fiscali sopra citate;

CONSIDERATO che la citata delibera C.C. n. 28 del 12/03/2001 con la quale il Comune ha individuato le frazioni o le aree su cui insistono le case sparse appartenenti alle zone non metanizzate è stata adottata in data anteriore all'approvazione della Legge 28/12/2001, n.448 (con la quale lo Stato ha esteso le agevolazioni fiscali in materia di accise sul gasolio e sul GPL per il riscaldamento anche alla "frazione" (centro abitato) su cui insiste la casa comunale, oggetto di mancata reiterazione con la Legge Finanziaria 2010) e che, per tale ragione, questo Comune non ha mai inserito tra le aree nelle quali è possibile ottenere i suddetti benefici fiscali il "centro abitato ove si trova la sede comunale" (oltre al fatto che il centro abitato ove si trova la sede municipale risultava già da allora interamente metanizzato essendo servito dalla rete gas di SGR Rimini e, quindi, non avrebbe potuto ottenere i benefici fiscali in parola neppure applicando le nuove previsioni normative dell'art. 13, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448);

POSTO quindi, che la mancata reiterazione (con la Legge Finanziaria 2010), delle norme agevolative contenute nell'art.13, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448, per le ragioni sopra descritte, di fatto, non rileva rispetto a quanto a suo tempo stabilito con delibera C.C. n.28/2001 ai fini dell'individuazione delle aree e delle frazioni del territorio comunale di Verucchio per le quali sono ammessi i benefici fiscali relativi alle accise sui combustibili (gasolio e GPL) per il riscaldamento avendo già questo Comune, sin dall'anno 2001, escluso l'applicazione dei benefici in parola al "centro abitato ove si trova la sede comunale" e, quindi, essendo conforme al dettato normativo ora vigente quanto già espresso dall'Amministrazione Comunale con tale delibera C.C. n. 28/2001;

DATO ATTO, comunque, che in ragione delle citate modifiche normative che lo Stato ha apportato alla materia ed alle modifiche antropiche del territorio conseguentemente alla nascita di nuove lottizzazioni, si è ritenuto ora necessario ed opportuno adottare la presente deliberazione che mettesse chiarezza alla situazione locale del territorio verucchiese e che desse conseguentemente certezza, ai cittadini interessati dalle disposizioni statali citate, dei propri diritti;

RILEVATO, inoltre, che le **modalità** di individuazione delle **frazioni** o delle **aree comunali** su cui insistono le case sparse appartenenti alle **zone non metanizzate** (nelle quali trovano applicazione i benefici fiscali in oggetto) a suo tempo approvate con la **delibera C.C. n.28 del 12/03/2001** hanno permesso di non dover adottare ad ogni annualità una nuova deliberazione comunale che individui tali frazioni e aree comunali non metanizzate in quanto:

- le **planimetrie** approvate con la citata delibera C.C. n. 28/2001 delimitavano le aree ritenute non metanizzate ed evidenziavano che la "**frazione**" **ove ha sede la casa comunale** (per meglio dire, il "**centro abitato**") era tutta



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

metanizzata e, dunque, i cittadini ivi residenti non avrebbe goduto dei benefici fiscali in parola neppure applicando le nuove previsioni normative dell'art. 13, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448

- il criterio adottato per definire aree non metanizzate, quindi frazioni e case sparse esterne al "centro abitato" ove ha sede la casa comunale, è stato il seguente:
 - con **rete di distribuzione del gas** interrata gestita dal concessionario SGR Reti s.p.a. **posta ad una distanza maggiore di 30 metri dal punto di consegna del gas per ogni utente - si ha diritto alle agevolazioni fiscali sulle accise per il gasolio ed il GPL da riscaldamento;**
 - con **rete di distribuzione del gas** interrata gestita dal concessionario SGR Reti s.p.a. **posta ad una distanza minore di 30 metri dal punto di consegna del gas per ogni utente - si ha diritto alle agevolazioni fiscali sulle accise per il gasolio ed il GPL da riscaldamento, qualora esistano impedimenti tecnici troppo onerosi per l'allacciamento alla rete,** a titolo esemplificativo l'attraversamento di proprietà altrui con creazione di servitù di passaggio, l'attraversamento di strade provinciali mediante utilizzo della tecnologia a spingi-tubo, e in generale per ogni situazione in cui non sussiste più il "criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze in cui andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell'abitato" a mente dell'art.4 della convenzione n.1118 del 03/12/1997;

RILEVATO che il Comune di Verucchio provvederà a rilasciare, a chi ne facesse richiesta (cittadini utilizzatori di gasolio e GPL al fine dell'applicazione dei benefici fiscali in oggetto), **attestazione** per la corretta individuazione, di volta in volta, delle porzioni di territorio edificate, già dichiarate come "non metanizzate" dalle apposite delibere comunali, che si trovano, o meno, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo.

CONSIDERATO, comunque, che questa Amministrazione Comunale, in considerazione delle modifiche normative suddette, e per fare ulteriore chiarezza delle regole applicabili al proprio territorio comunale, ha voluto predisporre **nuove planimetrie** (in scala 1:5.000) del territorio comunale nelle quali si riconferma la stessa delimitazione della **frazione "centro abitato" ove ha sede la casa comunale** (poligono chiuso delimitato con linea rossa al cui interno i cittadini verucchiesi non hanno diritto ai benefici fiscali in parola) e nelle quali si evidenziano le frazione e le aree sparse non metanizzate esterne allo stesso "centro abitato";

VISTE, quindi, le **planimetrie** (in scala 1:5.000) redatte dal locale Ufficio Tecnico comunale, da approvarsi con la presente deliberazione;

VISTE le norme citate in premessa inerenti i benefici fiscali in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DELIBERA

- 1) di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4), della Legge 23/12/1998 n.448 e ss.mm.ii. come sostituito dal comma 4, art. 12 della Legge n. 488/99), **le frazioni e/o le aree su cui insistono le case sparse appartenenti alle zone non metanizzate** del territorio comunale di Verucchio, nelle quali risulta possibile applicare le agevolazioni fiscali indicate nelle norme citate in premessa, quelle aree del territorio comunale **non ricadenti nel "centro abitato" ove ha sede la casa comunale e poste ad una distanza maggiore di 30 metri per ogni utente ovvero quelle poste ad una distanza minore di 30 metri per ogni utente** dove viene meno il "criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze in cui andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell'abitato" restando inteso che le "strade per le quali sussiste l'obbligo di canalizzazione dovranno avere piani stradali definiti per linee e quote e fondo sufficientemente rassodato e tale da permettere a costo normale, la posa della tubazione e la successiva conservazione e manutenzione";
- 2) di dare atto che il Comune di Verucchio provvederà a rilasciare, a chi ne facesse richiesta (cittadini utilizzatori di gasolio e GPL al fine dell'applicazione dei benefici fiscali in oggetto), **attestazione** per la corretta individuazione, delle porzioni di territorio edificate, già dichiarate come "non metanizzate" dalle apposite delibere comunali, che si trovano, o meno, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo;



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

- 3) di approvare, conseguentemente, le **nuove planimetrie** (in scala 1:5.000) redatte dal locale Ufficio Tecnico comunale, su base fornita da SGR Reti s.p.a., Ente gestore delle reti, nelle quali si delimita il "centro abitato" ove ha sede la casa comunale, entro il quale non sono ammessi i benefici fiscali in parola e le frazioni e/o le aree su cui insistono le case sparse appartenenti alle zone non metanizzate del territorio comunale di Verucchio nelle quali risulta possibile applicare le agevolazioni fiscali;
- 4) di prevedere che il Comune di Verucchio possa inserire con apposito atto, ed in seguito a istanza motivata, nelle cosiddette aree non metanizzate anche particelle contenenti edifici ricadenti nella fascia metanizzata, qualora motivazioni di carattere tecnico ed economico rendano l'allacciamento alla rete particolarmente difficoltoso o oneroso;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento consiliare al concessionario della rete di distribuzione del gas metano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane;
- 6) di dare atto che i benefici fiscali relativi alla riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla presente deliberazione trovano applicazione a far data dal 01/01/2010 (data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010, approvata con Legge 23/12/2009, n.191) e varranno fino al momento in cui non mutino le norme statali relative all'oggetto e/o non mutino le decisioni assunte da questa Amministrazione con la presente deliberazione, dando atto che in tal caso si provvederà ad adottare nuova deliberazione consiliare da comunicare ai soggetti indicati al precedente punto 6) e da pubblicare all'Albo Pretorio e nel sito internet di questa Amministrazione per la conoscibilità dei cittadini interessati e delle società fornitrici del gasolio e del GPL da riscaldamento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna spesa per l'Amministrazione Comunale;
- 8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Territorio.
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
ARCH. MAURO BAROCCI

PARERI ART.49 COMMA 1 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile di Area
Arch. Mauro Barocci

REGOLARITA' CONTABILE: Non espresso ai sensi art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Dolci espone;

Coelati lamenta l'ora che impedisce di entrare nel merito dell'argomento;

Con 11 voti favorevoli (Pruccoli, Anelli, Celli, Cescutti, Dolci, Galli, Maroncelli, Montanari, Ottaviani, Pedrosi, Vicini) e 5 voti contrari (Coelati Rama, Cipullo, Falsetti, Pazzini, Sebastiani), resi per alzata di mani;

D E L I B E R A

- Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con 11 voti favorevoli (Pruccoli, Anelli, Celli, Cescutti, Dolci, Galli, Maroncelli, Montanari, Ottaviani, Pedrosi, Vicini) e 5 voti contrari (Coelati Rama, Cipullo, Falsetti, Pazzini, Sebastiani), resi per alzata di mani;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

Veduto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANELLI TIZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PISACANE ALFONSO

E' copia conforme all'originale.

Verucchio, 08/10/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
PISACANE ALFONSO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Verucchio, 08/10/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PISACANE ALFONSO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/10/2011, dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Verucchio, 19/10/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
PISACANE ALFONSO